



BOLLETTINO

DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Abbonamento annuo:

alla <i>Parte Prima</i>	L. 75 —
alla <i>Parte Seconda</i>	» 150 —
alla <i>Parte Terza</i>	» 75 —
Ogni puntata di 16 pagine	» 5 —
Ogni 4 pagine o frazione, oltre le 16, aumenta di	» 1,25

PARTE TERZA

RICEVITORIE

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- Decreto Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 380. — Autorizzazione al comune di Istonio in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di Vasto (*Gazz. Uff.* - serie speciale - del 28 dicembre 1944, n. 99) *Pag.* 19
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392. — Proroga delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, concernenti norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali (*Gazz. Uff.* - serie speciale - del 30 dicembre 1944, n. 101) » 19

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

POSTE

- § 21 — Scambio delle assicurate ufficiali e di servizio..... *Pag.* 20
- § 22 — Prontuario dei servizi p. t. che funzionano nelle provincie liberate..... » 20
- § 23 — Revoca facilitazioni tariffarie..... » 20
- § 24 — Esenzioni dalle tasse postali..... » 21
- § 25 — Pacchi postali per internati civili..... » 21

TELEGRAFI

§ 26 — Telegrammi spediti da personale imbarcato sulle RR. Navi	Pag.	22
§ 27 — Uso di indirizzi abbreviati o convenuti.....	•	22
§ 28 — Accettazione di telegrammi da parte degli Uffici di Posta Militare.....	•	22
§ 29 — Istradamento dei telegrammi con la destinazione « Posta Militare X ».....	•	22

LEGGI E DECRETI

- **DECRETO LUOPOTENENZIALE** 15 novembre 1944, n. 389. — **Autorizzazione al Comune di Istonio in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di Vasto.** (*Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - del 28 dicembre 1944, n. 100).

(*Omissis*).

Il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, è abrogato ed il comune di Istonio, in provincia di Chieti, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Vasto ».

- **DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE** 24 dicembre 1944, numero 392. — **Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.** (*Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - del 30 dicembre 1944, n. 101).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

Le disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali, eccettuate quelle riguardanti i termini e i procedimenti in materia tributaria, hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

La disposizione del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge suddetto si applica anche ai termini che siano stabiliti dal giudice.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli TUPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944.

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 95. — ARGENTO.

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

POSTE

§ 21 — Scambio delle assicurate ufficiali e di servizio.

Con riferimento al § 142 del Bollettino n. 7, parte 2^a (e § 97, parte 3^a) si avverte che lo scambio delle assicurate ufficiali e di servizio è ammesso anche con le provincie sotto la giurisdizione del Governo militare alleato con le quali sia ripristinato il servizio postale.

§ 22 — Prontuario dei servizi postali telegrafici che funzionano nelle provincie liberate.

E' stata inviata a tutte le Direzioni delle provincie sotto l'Amministrazione del Governo Italiano una congrua quantità di copie del « Prontuario dei servizi postali e telegrafici che funzionano nelle singole provincie dell'Italia liberata ».

Le Direzioni invieranno un esemplare del prontuario a ciascuno dei dipendenti Uffici, i quali dovranno conservarlo con cura e mantenerlo aggiornato con l'annotarvi le variazioni che saranno successivamente comunicate.

§ 23 — Revoca facilitazioni tariffarie.

A norma delle disposizioni riportate nel § 2, n. 32 del Bollettino n. 1, parte 2^a del 1^o agosto 1944 (e § 8 della parte 3^a) circa la revoca delle facilitazioni tariffarie, deve intendersi revocata anche l'autorizzazione « Postgen 4/1 n. 904344-904467 R. del 5 ottobre 1940 » mediante la quale fu concesso alla Banca Nazionale del Lavoro di spedire in raccomandazione con la tariffa delle stampe, anziché con quella delle lettere, i singoli assegni bancari relativi alle rimesse dei lavoratori italiani in Germania e ad altri servizi.

Ciò stante, gli assegni bancari di qualsiasi natura possono essere spediti con la tariffa delle lettere oppure, se più favorevole e limitatamente alle zone

nelle quali è stato ripristinato il servizio dei manoscritti, con la tariffa relativa a tale servizio.

Gli invii indebitamente accettati con la tariffa delle stampe saranno considerate come raccomandate insufficientemente affrancate. Gli uffici e i verificatori ne completeranno l'affrancatura ed eleveranno verbali mod. 41 a carico degli uffici accettanti, secondo dispone l'art. 815 dell'Istruzione sul servizio delle corrispondenze ».

§ 24 — Esenzioni dalle tasse postali.

L'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e gli Organi da esso dipendenti hanno titolo alle esenzioni dalle tasse postali.

§ 25 — Pacchi postali per internati civili.

In seguito ad accordi con la Commissione Alleata viene attuato uno speciale servizio di pacchi per internati civili nei Campi n. 2 e 371. Tali pacchi, equiparati a quelli per prigionieri di guerra, devono essere accettati in franchigia e alle condizioni seguenti:

a) non eccedano il peso di Kg. 5 e le dimensioni stabilite per i pacchi postali normali;

b) contengano esclusivamente indumenti personali;

c) rechino incollato sull'involucro il foglietto di autorizzazione convalidato mediante apposizione del bollo del Comando del Campo. Tale stampato (1) che dovrà essere completato in ogni sua parte, viene trasmesso ai mittenti dei pacchi dall'internato al quale la spedizione dovrà essere effettuata.

I pacchi accettati saranno inoltrati, con ogni mezzo, utile all'Ufficio di Roma pacchi ferrovia, se indirizzati al Campo n. 2, e a Napoli pacchi ferrovia se indirizzati al Campo n. 371.

La censura sarà esercitata nel campo di arrivo.

(1) Fac-simile del foglietto di autorizzazione:

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELEGRAFI

Bollo
del Campo

La spedizione di questo pacco, che dovrà essere consegnato al destinatario senza riscuotere alcun diritto, è stata debitamente autorizzata.

Al

Campo N.

Bollo
dell'Ufficio
d'origine

Mittente:

.....

TELEGRAFI

§ 26 — Telegrammi spediti da personale imbarcato sulle RR. Navi.

I telegrammi spediti da personale imbarcato sulle RR. Navi e presentati con l'indicazione come luogo di origine « Italliamare » devono essere accettati e trasmessi in tutto il percorso con tale provenienza, senza che perciò risulti l'ufficio di origine.

§ 27 — Uso di indirizzi abbreviati o convenuti.

E' stato autorizzato l'uso dei seguenti indirizzi convenuti nei telegrammi interni diretti agli Enti qui appresso indicati:

- « Napolbanco » per Banco di Napoli;
- « Credit » per Credito Italiano;
- « Comitbanca » per Banca Commerciale sede di Napoli;
- « Cogena » per Comitato Italiano Gestione Navi;
- « Fedeconsozri », « Fedesport », « Interconsozri » e « Consager » per la Federazione Italiana Consozri Agrari;
- « Consager » per Consozrio Agrario provincie Frosinone, Napoli, e Salerno.

Nell'occasione si avverte che gli Enti che desiderino usare indirizzi abbreviati o convenuti nei telegrammi interni, devono inoltrare domanda all'Ufficio provinciale di censura che la farà proseguire al Quartiere Generale Alleato; e nelle provincie dove non esiste Ufficio di censura devono inoltrare la domanda direttamente al « Civil Censorship Graup Headquarters Allied Commission APO 394 U.S. Army - Roma ».

§ 28 — Accettazione di telegrammi da parte degli Uffici di Posta Militare.

Gli Uffici di Posta Militare sono autorizzati ad accettare telegrammi di Stato e privati con le norme seguenti:

a) Per l'accettazione valgono le disposizioni vigenti per il servizio telegrafico: però sui telegrammi dovrà essere indicato come provenienza soltanto: « Posta Militare » seguita dal numero distintivo dell'Ufficio accettante.

b) L'Ufficio di Posta Militare rimetterà le copie dei telegrammi accettati al più vicino Ufficio civile nel quale sia stato riattivato il servizio telegrafico, accompagnate con elenco, in doppio esemplare, dal quale risulti per ciascun telegramma, il numero, la destinazione nonché la data e l'ora di accettazione.

c) L'Ufficio civile tratterrà in atti un esemplare dell'elenco e restituirà l'altro dopo avervi apposta la data e l'ora di ricevimento e convalidata tale dichiarazione con la firma del ricevente e il bollo d'ufficio; darà quindi ai telegrammi regolare corso mantenendo nella trasmissione l'indicazione della provenienza di cui alla lettera a).

d) Gli Uffici civili sono considerati per tale traffico come Uffici di transito.

29 — Istradamento dei telegrammi con la destinazione « Posta Militare X ».

Con riferimento alla disposizione di cui al n. 10 del § 208 del Bollettino, parte 2^a (e § 139, parte 3^a) dell'anno 1944 si informa che è stato istituito anche a Roma un ufficio telegrafico di concentramento militare, per cui i telegrammi con la destinazione: « Posta Militare X » saranno istradati su Bari, Cagliari o Roma.

Il Sottosegretario di Stato

F A N O

IL MINISTRO

CEVOLOTTO

